



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Avvocati: arriva l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità

Autore: Redazione | 01/06/2016



Finalmente pronto il decreto che attua l'obbligo dei legali di dotarsi di una polizza assicurativa sulla responsabilità professionale.

Avvocati: l'**assicurazione sulla responsabilità professionale** sta per diventare obbligatoria. Sono passati ben quasi quattro anni da quando è stata approvata la riforma forense **[1]** che ha imposto ai legali di dotarsi di una **assicurazione**, norma tuttavia che senza il decreto attuativo non può ancora considerarsi

vincolante. Ma ora tutto sembra pronto: a scaldare i motori per le polizze professionali è l'annuncio dell'imminente approvazione, da parte del ministero della Giustizia, del **decreto attuativo** che individua le condizioni essenziali della polizza sulla responsabilità civile professionale.

In verità, l'iter richiede ancora alcuni passaggi che potrebbero imporre un'ulteriore moratoria: infatti, sul provvedimento, è necessario un lungo iter di **consultazione** e di **pareri** (Cnf, Consiglio di stato, parlamento); inoltre, la sua entrata in vigore è prevista un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Insomma, con molta probabilità, gli avvocati avranno ancora un anno e mezzo prima di mettere mano al portafogli per stipulare la polizza di rc professionale. In ogni caso, il primo passo è stato fatto e il provvedimento è stato appena inviato, dal Ministero al **Cnf** per il consueto parere, mentre ieri il Cnf lo ha trasmesso a Oua, Cassa forense, ordini territoriali e associazioni maggiormente rappresentative che dovranno formulare le relative osservazioni entro il 27 giugno 2016.

Come sarà l'assicurazione professionale degli avvocati

Il decreto prevede l'obbligo per l'avvocato di assicurarsi da ogni rischio professionale; in pratica la polizza dovrà coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro. La copertura deve riguardare inoltre non solo i danni causati ai propri **clienti**, anche alla **controparte in causa**, al difensore di quest'ultima e a qualunque soggetto estraneo al rapporto di mandato professionale. L'assicurazione si deve estendere anche ai danni (da comportamenti colposi o dolosi) posti in essere dai **collaboratori** di studio, **praticanti**, **dipendenti**, sostituti processuali.

La polizza deve coprire anche gli **infortuni** avvenuti sul luogo di lavoro, ossia in studio per gli infortuni occorsi agli avvocati, collaboratori, praticanti e dipendenti

per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria Inail. Devono essere coperti gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale, i quali causino la morte, invalidità permanente o temporanea, nonché delle spese mediche. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio derivante dagli **spostamenti** resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale. Le somme assicurate minime sono: 100 mila euro di capitale in caso di morte; 100 mila euro di capitale in caso di invalidità permanente e 50 euro di diaria giornaliera da inabilità temporanea.

Note

[1] Art. 12 L. n. 247/2012. *Autore immagine: Pixabay.com*